

**Concordato
fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto
di convenzioni fiscali**
(del 10 dicembre 1948)

Approvato dal Consiglio federale il 26 settembre 1949
Data dell'entrata in vigore il 6 ottobre 1949

I SOTTOSCRITTI GOVERNI CANTONALI,

allo scopo di applicare in modo uniforme e senza restrizioni le loro norme legali in materia tributaria a tutti indistintamente, persone ed enti soggetti all'imposta, ed evitare, riservate le clausole concordatarie, la concessione di privilegi fiscali, convengono quanto segue:

Art. 1 ¹I Cantoni si obbligano a non stipulare convenzioni fiscali con contribuenti e a non far più uso delle competenze loro conferite per legge o regolamento di stipulare tali convenzioni.

²Le convenzioni di durata limitata, concluse prima dell'adesione di un Cantone al Concordato, diverranno prive d'effetto alla loro scadenza e non potranno essere rinnovate, né prolungate. Le convenzioni di durata illimitata saranno valide per il rimanente dell'anno in cui il Cantone ha aderito al Concordato e per i dieci anni seguenti.

³È consentita, in quanto prevista dalla legge, la facoltà di accordare speciali agevolazioni tributarie:

a) a persone che per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni dal Paese prendono domicilio o dimora in Svizzera, senza esercitarvi attività lucrativa, per il rimanente dell'anno in cui prendono domicilio o dimora e per l'anno seguente.

Se queste persone sono stranieri non nati in Svizzera, le agevolazioni tributarie possono essere accordate anche per un periodo maggiore, ritenuto tuttavia che l'ammontare dell'imposta a loro carico non sarà inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle leggi vigenti, per la sostanza immobiliare sita in Svizzera, per i valori mobiliari svizzeri (carte valori, quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano in Svizzera;

b) a imprese industriali di nuova creazione, quando il Cantone abbia interesse economico a promuoverne lo sviluppo, per il rimanente dell'anno in cui comincia l'esercizio e per i nove anni seguenti;

c) a imprese al cui capitale partecipa una corporazione di diritto pubblico o che sono destinate prevalentemente ad uno scopo pubblico o di pubblica utilità.

⁴I Cantoni si impegnano a non concludere convenzioni particolari in contraddizione con la loro legislazione in materia di imposte sulle successioni, le donazioni e le mutazioni.

⁵Sono riservate le esenzioni accordate agli Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, agli istituti e alle opere internazionali, ufficiali, semi-ufficiali e private e al loro personale, come pure al personale delle delegazioni accreditate presso di loro.

Art. 2 Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni.

Art. 3 ¹I Cantoni si obbligano a comunicare l'ultima tassazione fiscale del contribuente, persona fisica o giuridica, che lascia il loro territorio, se ne sono richiesti dal Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede.

²Parimenti il Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede, farà conoscere, a richiesta, la nuova tassazione al Cantone dal quale il contribuente, persona fisica o giuridica, proviene.

³I Cantoni dovranno parimenti comunicare al Cantone cui spettava precedentemente la sovranità fiscale il trasferimento e la tassazione dei beni imponibili ad una persona giuridica (per esempio fondazione di famiglia, società di sede).

Art. 4 ¹La sorveglianza sull'applicazione del Concordato è affidata ad una Commissione nominata dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze: essa pronuncia sulle infrazioni alle norme concordatarie.

²La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze stabilisce il regolamento concernente il modo di elezione e di remunerazione dei membri della Commissione, la procedura e le spese inerenti alle decisioni.

³Il Cantone concordatario il quale constata che un altro Cantone concordatario o uno dei suoi distretti, circoli o comuni, non impone un contribuente in conformità alle norme che precedono, o non adempie l'obbligo di fornire le informazioni cui è tenuto, propone reclamo alla Commissione del concordato. Questa, esperita un'indagine in contraddittorio, stabilisce se esiste un'infrazione al concordato.

⁴Se con decisione della Commissione si accerta che le autorità o i funzionari di un Cantone, dei suoi distretti, circoli o comuni, hanno contravvenuto alle disposizioni del concordato, l'atto amministrativo contrario al concordato sarà annullato. Il Cantone in colpa dovrà inoltre pagare la multa fissata dalla Commissione.

⁵La multa sarà fissata:

a) in caso di infrazione all'art. 1:

da una a tre volte l'importo del privilegio accordato al contribuente, secondo la gravità della colpa, ma al minimo fr. 1'000.- e al massimo franchi 10'000.-; in caso di recidiva la multa potrà essere aumentata fino a fr. 50'000.-;

b) in caso d'infrazione all'art. 3:

secondo la gravità della colpa, al minimo fr. 100.- e al massimo fr. 500.-.

⁶Le decisioni della Commissione sono inappellabili ed equiparate ai giudizi esecutivi. La Commissione ne cura l'esecuzione.

⁷Le multe vengono versate ad un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La Conferenza ne decide la destinazione, dopo aver interpellato i Governi dei Cantoni aderenti al Concordato.

Art. 5 ¹Il Concordato entra in vigore, dopo la ratifica del Consiglio federale, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Confederazione.

²I Cantoni aderenti al Concordato hanno diritto di uscirne per la fine dell'anno civile, con un preavviso di due anni.

³Le notifiche di adesione e di rinuncia devono essere inviate al Consiglio federale, per la trasmissione alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e alla commissione del Concordato, nonché ai Cantoni concordatari.¹

Protocollo finale

Considerata la situazione economica straordinaria del momento, è accordata l'autorizzazione di concedere a titolo transitorio e allo scopo di combattere la penuria degli alloggi, facilitazioni fiscali di carattere legale per la costruzione di nuove abitazioni.

¹ Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni (stato al 1.7.1984).

Adesione del Cantone Ticino con ris. gov. n. 4390 del 25.9.1959 ed effetto a contare dal 1.10.1959 - RU 1959, 968 (v. anche DL di approvazione del 20.12.1950 - BU **1951**, 23).